ANCE | RAGUSA

Prot. n.60/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Gennaio 2013

Oggetto: **Bolla di accompagnamento merci**

Decreto Crescita 2: esonero dalla bolla di accompagnamento

Si informano le imprese associate che il cosiddetto "Decreto Crescita 2.0" ha, tra il resto, disposto che, anche per i trasporti di beni la cui circolazione necessita della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, essa non sia più necessaria se non nella fase di prima immissione in commercio dei beni stessi.
Nel S.O. 208 alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".
In questa sede si intende richiamare l'attenzione delle imprese interessate dalla disposizione introdotta dall'articolo 34, comma 43, del citato D.L. n. 179/2012, inserite in sede di conversione in legge.
La predetta disposizione interviene sull'articolo 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 147, lettera d), della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.
Detto articolo, al comma 1, stabilì che a far data dal 27 settembre 1996 cessassero di avere efficacia le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel D.P.R. n. 627/1978, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonchè dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995.
Il citato articolo 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 aggiunge ora all'articolo 1 del D.P.R. n. 472/1996 il comma 1-*bis*, il quale dispone che le citate eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio.
Al di fuori di tale ipotesi (trasporto relativo alla prima immissione in commercio), dunque, con decorrenza dal 19 dicembre 2012 anche per le citate tipologie di beni non è più necessario l'utilizzo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti; in relazione ad essi gli operatori potranno avvalersi della disciplina connessa all'utilizzo di un ordinario documento di trasporto.
Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimento in merito.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it